Immigrazione.biz
web site: http://www.immigrazione.biz
redazione@immigrazione.biz

SCHEDA
ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI - PRESENTAZIONE DELLA LISTA

PER AUTENTICARE LA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI, IL FUNZIONARIO COMUNALE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI UN INCARICO AD HOC*?*

OSSERVAZIONI

Secondo l'attuale formulazione dell'art. 14 della l. 53/1990, come sostituito dall'art.1 della l. 130/1998 e come successivamente integrato dall'art. 4, c. 2, della l. 120/1999, sono competenti ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori (sull'equivalenza tra autenticazione operata da un soggetto non abilitato e mancanza *tout court* dell'adempimento, cfr. Cons. di Stato, V, 29.9.1994, n. 1061) il notaio, il giudice di pace, il cancelliere e il collaboratore di cancelleria della corte d'appello, del tribunale o della sezione distaccata del tribunale, il segretario della procura della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco, l'assessore comunale, l'assessore provinciale, il presidente del consiglio comunale, il presidente del consiglio provinciale, il consigliere provinciale e il consigliere comunale che abbiano comunicato la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco, il presidente e il vice presidente del consiglio circoscrizionale, il segretario provinciale, il segretario comunale, il funzionario incaricato dal presidente della provincia e il funzionario incaricato dal sindaco. Nonostante la cancellazione dell'avverbio "appositamente" e nonostante il contrario orientamento del Consiglio di Stato, V, 11 aprile 1996, n. 402 [espresso, tra l'altro, vigente (la formulazione contenente) l'avverbio suddetto: la norma "va intesa nel senso che il Sindaco possa, in occasione delle competizioni elettorali, conferire apposito incarico di autenticazione; e ciò non nel senso che i funzionari che siano già ordinariamente incaricati di autenticare le sottoscrizioni perdano la loro abilitazione in occasione delle competizioni elettorali; infatti la legge ha inteso ampliare e non restringere il numero dei soggetti abilitati ad autenticare le sottoscrizioni in occasione delle competizioni elettorali e non vi è nessuna ragione testuale per ritenere che essa abbia privato del potere di autenticare i funzionari che già lo siano in forza di delega loro conferita ai sensi della legge n.15 del 1968"; *contra*, peraltro, TAR Toscana 17 dicembre1994, n. 425, osservando che "dal significato lessicale della locuzione *appositamente* non può che emergere l'intento del legislatore di individuare un ambito di funzionari specificatamente preposti all'autenticazione di tutte le sottoscrizioni di documenti esibiti dai partecipanti al procedimento elettorale"], reputiamo necessario un incarico *ad hoc*, perché le dichiarazioni in materia elettorale attengono precipuamente a manifestazioni di volontà (*contra*, recentemente, Cons. di Stato, V, 7 novembre 2007, n. 5745, secondo cui "l'autenticazione delle sottoscrizioni" (sic) "non rientra nel novero delle manifestazioni di volontà negoziale, bensì in quello delle attestazioni di verità, vincolate dalla osservanza di formalità garantistiche e soggette a

rigorosa responsabilità penale nella ipotesi di falso") mentre il d.P.R.. 445/2000 contempla sottoscrizioni di istanze e dichiarazioni di scienza. E' appena il caso di sottolineare che la nostra posizione risulta – *assolutamente* – minoritaria (anche se non *del tutto* isolata: cfr. MINARDI, *Autentica firme beni mobili registrati e atti di delega – I limiti all'applicazione del d.P.R. 445/2000*, in *Stato civ.*, 2007, 213; REDAZIONE, in *Stato civ.*, 2007, 307) .

Scheda a cura di: Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
25/1/2009